



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO - Presidente -
STEFANO APRILE
MICAELA SERENA CURAMI - Relatore -
MARIA GRECA ZONCU
FULVIO FILOCAMO

Sent. n. sez. 1793/2026
CC - 28/04/2026
R.G.N. 2941/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Trieste

udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 novembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato l'appello proposto da [REDACTED] attualmente internato, in regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., presso la Casa circondariale di Tolmezzo, avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Udine in data 11 giugno 2025, con cui era stata prorogata la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di un anno, con termine al 24 giugno 2026.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED]
[REDACTED] per mezzo del difensore avv. [REDACTED] deducendo i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.



2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 203, 207, 208 e 215 e ss. cod. pen. e dell'art. 41-*bis* l. 354 del 1975 (d'ora innanzi, ord. pen.), nonché il travisamento del concetto di attualità della pericolosità sociale.

Il Tribunale ha fondato il giudizio di perdurante pericolosità sociale dell'internato quasi esclusivamente su fatti e condanne risalenti nel tempo (dai primi anni '80 sino al 2007), su un lunghissimo arco di latitanza conclusosi nel 2009, sulla gravità dei reati e sul ruolo apicale nel sodalizio mafioso, nonché sulla persistente operatività del clan [REDACTED] e sulla posizione dei figli e di altri familiari coinvolti in procedimenti di tipo associativo o comunque riconducibili alla criminalità organizzata; nel fare ciò, tuttavia, il Tribunale ha confuso la pericolosità "storica" con quella attuale omettendo di considerare il decorso del tempo e la mancanza di elementi da cui desumere il pericolo di recidiva del prevenuto, quasi settantenne e gravemente malato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza, affetta da motivazione solo apparente, *per relationem*, cumulativa e tautologica.

Il Tribunale si è limitato a riportare il contenuto del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Udine, le informative della D.D.A. e della D.N.A., stralci di relazioni parlamentari e di sentenze di merito, senza esercitare su detto materiale un vaglio critico e senza fornire risposta alle questioni dedotte dal difensore con il reclamo, tra cui anche le condizioni di salute dell'internato e la sua impossibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in particolare dell'art. 203 cod. pen. per avere fondato la sussistenza della pericolosità del [REDACTED] sulla base di condotte ascrivibili a terzi (figli e familiari) e non su elementi soggettivi a lui riferibili. Il Tribunale, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale e delle misure di sicurezza, sanciti dalla Corte di legittimità, ha indebitamente sovrapposto la pericolosità sociale dei figli e dei parenti a quella dell'internato, omettendo di indicare alcun comportamento concreto da lui tenuto negli ultimi anni dimostrativo della sua capacità di dirigere o partecipare alle attività del sodalizio.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione delle condizioni di salute dell'internato e della loro incompatibilità con la misura di sicurezza della casa di lavoro (artt. 27 e 32 Cost., 1, 11 e 69 ord. pen. 3 e 8 CEDU), essendo stato il [REDACTED] colto da ischemia cerebrale con significativi postumi invalidanti, dichiarato inabile al lavoro in via permanente per tre volte dal medico del



carcere di Tolmezzo, ed essendo la misura in atto, per definizione normativa, finalizzata alla rieducazione attraverso il lavoro.

Il Tribunale non ha valutato la compatibilità tra la misura e l'accertata inabilità al lavoro, né ha disposto una consulenza medico-legale in merito alle condizioni di salute del [REDACTED]

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex artt. 666, 678 e 679 cod. proc. pen. e 69 ord. pen., con riferimento al diniego implicito ed immotivato di disporre una CTU medico-legale e di acquisire la cartella clinica del prevenuto.

Nonostante le precise e specifiche richieste formulate dalla Difesa in sede di reclamo, il Tribunale non ha disposto una CTU medico-legale né ha acquisito la cartella clinica dell'internato, omettendo di argomentare le ragioni del diniego e limitandosi a decidere sulla base del pregresso materiale informativo.

2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione delle misure di sicurezza (art. 27 Cost.).

Il Tribunale ha omesso di misurarsi con la possibile applicazione di misure meno afflittive (quali la libertà vigilata), tenuto conto della durata complessiva della privazione della libertà già subita dal prevenuto, della sua età avanzata e delle sue condizioni di salute.

3. Con requisitoria scritta, il sostituto Procuratore Generale, Flavia Alemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché tutti attinenti al giudizio di persistente pericolosità sociale dell'internato e alla struttura della motivazione sul punto, sono infondati e, per plurimi profili, si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Occorre rammentare che, agli effetti penali, la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione o della proroga di una misura di sicurezza consiste nella probabilità che il soggetto commetta nuovi reati e deve essere apprezzata, ai sensi degli artt. 203 cod. pen. e 133 cod. pen., attraverso una valutazione complessiva della personalità, della capacità criminale, della condotta antecedente e successiva al reato, nonché delle condizioni individuali,



familiari e sociali dell'interessato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento della pericolosità attuale non può arrestarsi alla gravità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, ma deve estendersi anche ai fatti successivi, al comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena, alle relazioni trattamentali, all'eventuale concessione di benefici e a ogni ulteriore elemento idoneo a fondare, in concreto, il giudizio prognostico di recidiva (Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 - 01; Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918 - 01; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986 - 01).

3. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo fondato il giudizio di pericolosità non su un mero richiamo alla storia criminale del ricorrente, né sulla sola risalenza delle condanne, ma su una valutazione articolata di una pluralità di indici, ritenuti tra loro convergenti e idonei a dimostrare la persistente capacità del [REDACTED] di mantenere collegamenti con il contesto criminale di appartenenza e di reiterare condotte delittuose.

L'ordinanza impugnata ha, infatti, valorizzato l'ampio e qualificato percorso criminale dell'internato, culminato in condanne per numerosi reati, tra i quali due fattispecie associative di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., con riconoscimento di un ruolo direttivo sino al 2007; ha richiamato i precedenti accertamenti di pericolosità e la reiterata applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza; ha dato conto della posizione apicale rivestita dal [REDACTED] nel clan [REDACTED] collegato [REDACTED] e delle risultanze investigative poste a fondamento del decreto ministeriale del 15 maggio 2025 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. pen.

Da tale compendio il Tribunale ha desunto non soltanto la perdurante operatività del gruppo criminale, ma anche l'assenza di sopravvenienze dimostrative di un effettivo mutamento del ruolo dell'internato, la mancata dissociazione dal sodalizio, la permanenza di legami con il gruppo, anche attraverso il sostegno economico assicurato ai familiari, e la persistente capacità carismatica del ricorrente nel contesto camorristico di riferimento.

Non è dunque condivisibile l'assunto difensivo secondo cui il Tribunale avrebbe confuso la pericolosità storica con quella attuale. Il decorso del tempo è stato non equivocamente e logicamente superato mediante il riferimento a elementi recenti e specifici: la proroga del regime differenziato, fondata su pareri e note aggiornati degli organi investigativi e amministrativi; la perdurante operatività del clan; la mancanza di qualsiasi segnale di



dissociazione; la condotta intramuraria negativa, attestata dalla relazione della Casa circondariale di Tolmezzo, con episodio disciplinare del 6 ottobre 2025, consistito nell'aggressione a un operatore di polizia penitenziaria, cui erano seguite la sanzione dell'esclusione dall'attività in comune e l'applicazione della sorveglianza particolare ex art. 14-*bis* ord. pen., oltre a precedenti rapporti disciplinari del gennaio 2023 e del dicembre 2024.

Neppure è ravvisabile il dedotto vizio di apparenza della motivazione o il carattere meramente cumulativo o *per relationem* del percorso argomentativo. Il provvedimento impugnato non si è limitato alla riproduzione di atti esterni, ma ha selezionato e coordinato le risultanze ritenute decisive, spiegando perché esse fossero sintomatiche di una pericolosità non esaurita. Il richiamo a informative, pareri, precedenti provvedimenti e relazioni penitenziarie è stato utilizzato non come sostituto della motivazione, ma come base conoscitiva di una valutazione autonoma, nella quale il Tribunale ha individuato gli elementi di continuità tra il pregresso ruolo criminale, la perdurante vitalità del sodalizio e la condotta successiva dell'internato.

Parimenti, va escluso che il giudizio di pericolosità sia stato fondato su una indebita responsabilità per fatto altrui. I riferimenti ai familiari, alle condanne riportate dai figli, alla disponibilità abitativa della ex moglie e al tenore di vita del nucleo familiare non sono stati valorizzati come autonomo fondamento della misura, bensì come elementi del contesto relazionale e ambientale nel quale l'internato sarebbe stato destinato a reinserirsi e come indici della persistente rete di collegamenti con il gruppo criminale. Essi si inseriscono, dunque, in una valutazione complessiva che resta centrata sulla posizione personale del ricorrente: il ruolo apicale storicamente rivestito, l'assenza di dissociazione, la perdurante considerazione nel sodalizio, i collegamenti economici e familiari, nonché la condotta intramuraria recente.

Ne consegue che le doglianze difensive, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolvono nella contrapposizione di una diversa lettura del compendio valutativo, incentrata sull'età dell'internato, sulla risalenza di alcune condanne e sulle condizioni di salute, senza tuttavia confrontarsi con la pluralità degli elementi recenti e individualizzanti posti dal Tribunale a fondamento del giudizio prognostico.

4. Il quarto e il quinto motivo, strettamente connessi perché entrambi attinenti alle condizioni di salute dell'internato, alla dedotta incompatibilità con la casa di lavoro e al mancato espletamento di accertamenti medico-legali, sono infondati.

La difesa lamenta che il Tribunale non avrebbe dato risposta espressa



alle allegazioni concernenti l'ischemia cerebrale sofferta dal [REDACTED] i postumi invalidanti e le attestazioni di inabilità permanente al lavoro, né avrebbe disposto consulenza medico-legale o acquisito la cartella clinica aggiornata.

La censura, tuttavia, non assume carattere decisivo nei termini in cui è stata formulata.

Il ricorrente, infatti, non deduce una concreta incompatibilità delle condizioni di salute con il regime di internamento in sé considerato, né allega omissioni terapeutiche, carenze assistenziali, aggravamenti clinici causalmente riconducibili all'esecuzione della misura o sofferenze eccedenti quelle inevitabilmente connesse alla restrizione. La doglianza è costruita, piuttosto, sull'assunto che la dichiarata inabilità al lavoro renderebbe automaticamente incompatibile la misura di sicurezza della casa di lavoro, in quanto misura strutturalmente finalizzata alla rieducazione mediante attività lavorativa.

Proprio tale impostazione consente di escludere anche la decisività del mancato approfondimento medico-legale. Nel procedimento di sorveglianza l'esercizio dei poteri istruttori officiosi è funzionale all'accertamento di fatti decisivi ai fini della decisione; esso, pertanto, non può essere invocato in modo meramente esplorativo, quando la stessa prospettazione difensiva non indichi un profilo clinico idoneo a incidere sulla possibilità di esecuzione della misura, ma soltanto sull'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa in senso stretto.

Nel merito, la prospettazione difensiva non può essere condivisa.

La misura della casa di lavoro conserva certamente una funzione trattamentale e rieducativa, ma il riferimento al lavoro non può essere inteso in senso meramente meccanico, come imposizione necessaria di una prestazione lavorativa ordinaria, continuativa e invariabile. La casa di lavoro non si esaurisce, infatti, nella mera utilizzazione della capacità lavorativa dell'internato, né presuppone che questi sia comunque in grado di svolgere attività lavorative secondo schemi rigidi e predeterminati. Essa implica, piuttosto, l'inserimento in un percorso di osservazione, controllo e trattamento, nel quale l'eventuale attività lavorativa costituisce uno degli strumenti della risocializzazione e deve essere concretamente conformata alle condizioni personali, sanitarie e funzionali dell'interessato.

In questa prospettiva, l'inabilità al lavoro, anche quando attestata in termini permanenti, rileva non come causa automatica di incompatibilità con la misura, ma come dato da considerare nella concreta modulazione del programma trattamentale.

Spetta, infatti, all'amministrazione penitenziaria, sotto il controllo dell'autorità di sorveglianza, conformare le attività richieste all'internato alle sue residue capacità e alle prescrizioni sanitarie, escludendo prestazioni non



compatibili con le condizioni fisiche e assicurando, ove necessario, modalità alternative di partecipazione al percorso rieducativo.

In questa direzione si è già affermato, con principio risalente, mai avversato, ed al quale va data continuità, che le norme fondamentali del sistema penale e dell'ordinamento penitenziario non sono contrarie al senso di umanità nella parte in cui consentono, ricorrendone i presupposti, l'assegnazione a case di lavoro o colonie agricole anche di persone inabili al lavoro, dovendo l'attività essere svolta, sotto il controllo del giudice di sorveglianza, nei limiti di compatibilità con le condizioni fisiche dell'interessato (Sez. 2, n. 2360 del 06/11/1973, dep. 1974, Griffani, Rv. 126475 - 01).

5. È infondato anche il sesto motivo, relativo alla dedotta violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della misura.

Il Tribunale, nel confermare la proroga della casa di lavoro, ha implicitamente escluso l'adeguatezza di misure meno afflittive, quali la libertà vigilata, facendo leva sulla particolare intensità della pericolosità accertata, sulla persistente operatività del sodalizio mafioso di riferimento, sull'assenza di dissociazione, sulla permanenza di collegamenti familiari e ambientali e sulla condotta intramuraria recente. A fronte di tale giudizio, la richiesta di applicazione di una misura meno contenitiva si risolve in una diversa ponderazione del medesimo compendio fattuale e non evidenzia alcuna frattura logica o giuridica nel percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 28/04/2026

Il Consigliere estensore
MICAELA SERENA CURAMI

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.



196/03 E SS.MM.

